

Il secondo caso di SCIA differita è conseguente all'autonoma decisione del titolare, il quale ha la facoltà di indicare nella segnalazione stessa una data di inizio dei lavori che può essere fissata dopo 30 giorni dalla presentazione (compiuto il controllo di merito) o ancora successivamente, comunque entro un anno dal giorno della presentazione della stessa SCIA. Anche in tali casi la SCIA ha efficacia e i lavori possono iniziare dopo il decorso di tale data fissata dal titolare/proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento (si veda ancora l'art. 15, comma 3, della L.R. 15/2013).

L'ultimo caso riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia all'interno del centro storico: in questi casi i Comuni individuano con propria Deliberazione, da aggiornare triennialmente, le aree nelle quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e quelle nelle quali i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA (art. 14, comma 4, della L.R. 15/2013).

3. In conclusione nel caso illustrato la SCIA presentata in data 21.9.2016 ha acquistato efficacia ed i lavori potevano iniziare dalla data del 9.1.2017 come era stato dichiarato nello stesso titolo abilitativo.

Per completare si aggiunge che l'efficacia della SCIA, anche quella differita, termina con il decorso di tre anni dal giorno della sua **efficacia** ~~trasmissione allo sportello comunale~~, dunque nel caso concreto i lavori dovranno terminare entro il **9.1.2020** ~~21.9.2019~~ (salva la possibilità di comunicare la proroga del termine prevista all'art. 16, comma 2, della L.R. 15/2013).¹

Cordiali saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

Firmata digitalmente

MA

¹ Il presente parere è così stato rettificato con nota PG.2017.0213039 del 29/3/2017.